

UFFICIO REGISTRO
COMO

ALLEGATO 1 ALL'ATTO
REG.T.O 27.AUG.2018.
AL N. 232 SERIE 3

STATUTO
ASSOCIAZIONE ITALIANA LOTTA AGLI ABUSI
IN MEMORIA DI ATTILA E CARLO ORSATTI

ART. 1- E' costituita e promossa l'Associazione di promozione sociale 'Associazione Italiana Lotta Abusi ONLUS', con acronimo A.I.L.A. ONLUS, con sede legale in Albiolo (CO), alla via per Cagno n. 14 di seguito denominata Associazione, l'Associazione assume la qualifica di ONLUS in ogni comunicazione rivolta a terzi.

-L'Associazione persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, ispirandosi ai corrispondenti principi cattolici.

-L'associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico nonché delle disposizioni in materia di ONLUS.

-L'Associazione viene costituita in memoria di Attilio e Carlo Orsatti

ART. 2- L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro anche indiretto, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea dei soci; le cariche all'interno dei suddetti organi sociali vengono attribuite dal rispettivo organo. Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

ART. 3- L'associazione opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionale per fini di, solidarietà sociale e ha per scopo la tutela dei diritti civili delle persone, dagli abusi con particolare riferimento alle persone disabili.

L'associazione, inoltre, intende attuare iniziative volte a tutelare gli animali vittime di soprusi

ART. 4- Per perseguire gli scopi sopraindicati, l'associazione intende:

-Tutelare tutti i diritti delle persone abili in stato di difficoltà e disabili in ogni aspetto della quotidianità anche presso Istituzioni, Enti ed Organizzazioni, mediante sportelli ubicati sul territorio nazionale, avvalendosi di professionisti che operano a titolo gratuito.

-Individuare soluzioni concrete alle singole fatispecie;

-Attuare l'inserimento e la formazione fra le persone disabili ed il mondo del lavoro;

-Svolgere quali attività connesse, iniziative culturali, sportive, ludico-ricreative in favore dei disabili e in generale delle fasce più deboli della popolazione in condizioni di disagio socio-economico;

-Svolgere quale attività strumentale opera di sensibilizzazione contro ogni forma di abuso e di illegalità proponendo soluzioni concrete di tutela.

L'associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali menzionate salvo quelle ad esse direttamente connesse, alle condizioni stabilite dal co.5 art 10 dlgs 460/1997

SOCI

ART. 5 - I soci si distinguono in soci fondatori, soci ordinari e soci onorari.

Sono soci fondatori coloro che hanno attivamente operato alla fondazione dell'associazione e l'hanno legalmente costituita.

Sono soci ordinari coloro che essendo iscritti non sono né soci fondatori, né soci onorari. Possono essere soci ordinari tutti coloro, in numero illimitato, che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati, e che abbiano raggiunto la maggior età. La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'Associazione che si riserva di accettare o meno tale richiesta. Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.

Sono soci onorari coloro che ad insindacabile giudizio del Presidente si siano resi benemeriti nei confronti dell'associazione o della società civile.

I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea tutti i soci.

Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 6. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 6 - La qualifica di socio ordinario si perde per:

- decesso
- mancato pagamento della quota sociale per una annualità;
- dimissioni;
- espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.

ART. 7 - Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

ART. 8 - La quota associativa non è rimborcabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile

ART. 9 - L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta alle condizioni stabilite dal co.6 art. 10 dlgs 460/97

ORGANI SOCIALI

ART. 10- Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione:

- I) Assemblea generale degli iscritti;
- II) Presidente;
- III) Consiglio direttivo;
- IV) Tesoriere.

ART. 11- L'assemblea è formata da tutte le categorie dei soci . Nelle assemblee hanno diritto di voto tutti i soci.

Il consiglio deve convocare l'assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno entro il trenta Aprile e quando crede sia necessario, oppure quando è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 degli associati

La convocazione avviene tramite avviso scritto anche in via telematica contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno, da inviare ad ogni iscritto almeno sette giorni prima.

ART. 12- L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo e in caso di sua assenza dal vice-Presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

ART.13- L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno.

Ogni delibera avviene a scrutinio palese.

Ogni socio ha diritto ad un voto. E' ammessa una sola delega per ciascun socio ad eccezione del Presidente.

ART.14 -L'assemblea delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare:

- nomina degli organi sociali;
- approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del consiglio direttivo;
- approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- redazione- modifica- revoca dello statuto e di regolamenti interni;
- sugli atti di straordinaria amministrazione;
- deliberazione su ricorso presentato da un socio che è stato espulso: la deliberazione dell'assemblea è inappellabile;
- su quanto altro ad essa demandato per legge o per statuto.

ART. 15- Le variazioni dello Statuto devono essere approvate con la presenza della maggioranza

dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 16- Le decisioni prese dall'Assemblea impegnano tutti i soci sia dissidenti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 17- Il Consiglio direttivo, formato da 7 membri nominati tra i soci ed eletti dall'assemblea dei soci, si riunisce di norma almeno tre volte all'anno. Il Consiglio direttivo dura in carica per cinque anni e può venire rieletto. I consiglieri restano in carica cinque anni e possono essere rieletti, ma decano dalla carica dal momento in cui cessano di essere soci. In caso di morte o dimissioni di un consigliere eletto il Presidente potrà per cooptazione nominare il sostituto il quale resterà in carica fino alla convocazione della prima assemblea.

ART. 18- Il Consiglio direttivo nomina nel proprio senso un Presidente, un vice - Presidente e un tesoriere. Può nominare il Segretario anche fuori dal proprio seno.

Il consiglio direttivo è convocato a cura del Presidente con preavviso di almeno sette giorni dalla data di spedizione anche in via telematica dell'invito scritto.

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei consiglieri presenti.

Per la validità delle deliberazioni, occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il consiglio direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal vice - presidente, in mancanza di entrambi dal più anziano di età dei consiglieri presenti

E' di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare tra gli altri sono compiti del Consiglio direttivo:

- eseguire le delibere dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il rendiconto annuale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare le spese in nome e per conto dell'associazione e stipulare i corrispondenti contratti al di fuori dei limiti stabiliti per il Presidente
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

ART. 19 - I compiti principali del Presidente, e in sua assenza del vice Presidente, sono:

- rappresentare l'associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo;

- deliberare spese in nome e per conto dell'associazione al di fuori di quanto stabilito dall'assemblea e dal Consiglio direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea ordinaria;
 - stipulare i corrispondenti atti e contratti inerenti le attività sociali;
 - decidere circa l'ammissione dei soci
 - decidere circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
 - deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'assemblea dei soci o del Consiglio direttivo o di altro organo dell'associazione;
 - nominare i soci onorari che sono esentati dal versamento della quota sociale minima e hanno diritto di voto all'assemblea

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

ART. 20- Le entrate della associazione sono costituite da:

- contributi dei soci;
 - contributi di privati;
 - contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - contributi di organismi internazionali;
 - donazioni o lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- beni mobili e immobili;
 - donazioni, lasciti o successioni

ART. 21- L'esercizio sociale della associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno. Il consiglio direttivo presenta annualmente entro il trenta Aprile all'Assemblea la relazione nonché il rendiconto consuntivo dell'esercizio trascorso e quello preventivo per l'anno in corso.

ART. 22 - Gli eventuali utili o avanzi di gestione, dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita della associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

DURATA E SCIOLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 23 – La durata dell'Associazione è illimitata ed essa non potrà sciogliersi che per decisione di una assemblea appositamente convocata dal Consiglio direttivo la quale dovrà decidere sulla devoluzione del patrimonio esistente, dedotte le passività, a favore di altre ONLUS che operino in identico o analogo settore. L'assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori da

scegliersi preferibilmente tra i soci.

Vige l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione in caso di suo scioglimento per qualunque causa ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o, ai fini di pubblica utilità. Sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 co 190 L.23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge

NORME RESIDUALI

ART. 24- Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dai regolamenti interni, si rimanda alla normativa regolante le onlus di cui all'art 10 dlgs n. 469 del 04/12/1997

I membri del Consiglio Direttivo:

Presidente Ada Orsatti

Vice Presidente Serena Lanzoni

Consigliere Nickolas Caglioni

Consigliere Romina Magrin

Consigliere Sergio Lanzoni

Consigliere Filippo Capestrano

Consigliere Mario Bernasconi